

## Il commissariamento come strumento per la realizzazione delle grandi opere pubbliche

**Francesco Caporaso\***

*Relazione al convegno “Il nuovo codice dei contratti. Un primo bilancio applicativo”, organizzato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro il 17 giugno 2025 presso la Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro.*

*Il relatore, direttore centrale Anas, non giurista, si sofferma sulle ragioni del commissariamento delle opere pubbliche e, soprattutto, focalizza un profilo rimasto del tutto in ombra in questa materia: il tema sul quale concentrarsi non è la durata delle procedure di appalto (comunque molto più lunga che negli altri Paesi europei), ma soprattutto i tempi lunghissimi tra l’ideazione dell’opera e l’avvio dell’appalto, tempi sui quali può intervenire utilmente il commissariamento.*

«Vorrei raccontarvi qual è stata la mia esperienza nel realizzare l’impegno che mi era stato assegnato e come l’ho interpretato. Io sono commissario su un’opera dal 2021 e su un’altra dal 2025. Il commissariamento ha un perimetro particolare e anche abbastanza scivoloso, secondo me.

Io ho interpretato questo ruolo su tre cardini fondamentali: il primo è *“le aree di intervento dei poteri commissariali”*, in particolare sull’iter approvativo degli interventi; il secondo cardine è *“il presidio unitario dei processi del commissario straordinario del governo”*; il terzo cardine è *“l’attività di monitoraggio estesa all’intera filiera delle commesse per tramite dei protocolli legalità”*.

A questo proposito io devo ringraziare tutti i Prefetti: alcuni protocolli sono stati già stipulati, in particolare con Catanzaro e Vibo Valentia - sto facendo riferimento alle opere di cui sono commissario - e a Cosenza abbiamo già avuto una grande esperienza fuori dal commissariamento. Alcuni protocolli, invece, li dovrò stipulare a breve, ma anche questa è stata un’esperienza estremamente costruttiva, perché mi ha consentito di raggiungere gli obiettivi, di ridurre le perdite di tempo, e a volte anche di raggiungere l’obiettivo che altrimenti non si sarebbe potuto raggiungere.

Ho sviluppato questo intervento in due punti fondamentali, cercando di dare conto della mia interpretazione della figura del commissario di governo e poi ho predisposto una breve presentazione che dà atto, con delle immagini estremamente significative, di come ho messo a terra le opere di cui sono commissario.

---

(\*) Ingegnere, Direttore centrale Anas. Commissario straordinario per la riqualificazione della s.s. 106 Ionica e per gli interventi infrastrutturali sulla s.s. 182 “Trasversale delle serre”.

Si riceve e si pubblica il presente contributo (n.d.r.).

La difficoltà principale che ho avuto fin dall'inizio, quando mi è stato assegnato questo ruolo, è stata rappresentata dall'individuazione dei confini del commissariamento: cosa può fare un commissario?

L'attenzione, poi, l'ho limitata all'esperienza dei commissariamenti disposti in base alla disciplina dettata dal decreto 32/2019, cosiddetto "sblocca cantieri", previsti nella realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale.

Il decreto legge 32/2019 ha attirato subito le critiche di molti osservatori e le preoccupazioni di ANAC, che evidenziava come la norma non prevedesse criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e non indicasse la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi.

I legittimi dubbi di ANAC erano accresciuti dalla formulazione normativa dei poteri derogatori dei commissari, prevedendo che essi operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi comuni relativi alle modalità di affidamento ed esecuzione degli appalti (*di alcuni di questi principi*), e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione, ma anche di quelli relativi all'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di beni culturali. Quindi si capisce immediatamente l'ampiezza di questi poteri derogatori e la difficoltà di chi viene chiamato a prendere una decisione rispetto a un "bazooka" che gli viene fornito.

L'esperienza maturata nell'ambito dei commissariamenti di opere stradali dimostra però come, nei fatti, sia stato molto limitato il ricorso ai poteri derogatori, da porsi anche in relazione con la scelta operata dalla totalità dei commissari straordinari - perlomeno di ANAS, quindi di infrastrutture stradali - di non avvalersi della facoltà riconosciuta alla norma di assumere le funzioni di stazione appaltante, avvalendosi a tal fine delle strutture di ANAS come soggetto attuatore. ANAS ha operato nelle procedure di affidamento nell'ordinaria applicazione del Codice degli appalti, senza nessuna deroga, tranne rarissime eccezioni.

Si aggiunga che, a scongiurare comunque le criticità evidenziate da ANAC, è intervenuto il Piano Nazionale Anticorruzione del 2022, in cui sono state proposte alcune possibili misure di prevenzione a cui anche le strutture commissariali potevano fare riferimento. Successivamente, in continuità con gli indirizzi già espressi, l'ANAC ha anche promosso la prevenzione e il contrasto ai casi di cattiva amministrazione che possono interessare sia i commissari straordinari di governo sia i relativi soggetti attuatori, mediante l'indicazione di misure aggiuntive. Ultimamente, c'è una delibera interessante di ANAC del febbraio 2025 su questo tema.

Arriviamo al primo cardine, cioè quello dell'iter approvativo degli interventi. L'esperienza maturata rispetto agli interventi infrastrutturali stradali ha

posto in evidenza come l'area di maggior intervento dei commissari straordinari - quindi non solo mia, ma anche di quelli che operano su tutto il territorio nazionale, perlomeno sulle infrastrutture stradali e sulla rete ferroviaria - è costituita dall'iter approvativo delle opere.

L'articolo 4, comma 2, del decreto 32 prevede il dimezzamento dei termini dei procedimenti in materia ambientale e la fissazione in sessanta giorni dei termini in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici, costituendo pertanto il principale riferimento normativo di accelerazione procedurale.

Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi in tema ambientale è da evidenziare la possibilità, sempre riconosciuta dal decreto legge 32, per il Commissario di Governo, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, di richiedere al Ministero dell'Ambiente di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Questo passaggio è quello più importante, in quanto ha consentito a molte procedure commissariali di arrivare a terra, cioè di essere appaltate in tempi veramente rapidi, in particolare in Calabria. La norma risponde all'esigenza di incidere sulle tempistiche di rilascio dei pareri di competenza della Commissione VIA, in ragione del carico di lavoro di cui è aggravata.

Perché? Mentre le opere del PNRR hanno una corsia privilegiata, le opere, seppur commissariate, seguono un iter che a volte porta a tempistiche inimmaginabili, di anni.

L'altro cardine era quello del presidio unitario dei processi.

Perché il commissario riesce ad incidere e ottenere risultati concreti? Non può essere sottovalutata la possibilità di interlocuzione diretta dei commissari con i singoli uffici competenti al rilascio dei pareri, in un dedalo di norme pazzesco.

Sul piano operativo, qualsiasi stazione appaltante, con un'organizzazione mediamente complessa, interloquisce con i singoli enti competenti al rilascio dei nulla osta o dei pareri di competenza, riflettendo il carattere complesso della propria organizzazione, spesso quindi in maniera frammentata e talvolta senza un presidio unitario dei processi.

La figura commissariale ha il grande vantaggio di consentire un presidio unitario e una unitaria interlocuzione con gli enti che incidono nell'iter approvativo. Se poi riesce, anche nei confronti degli enti, grazie all'interlocuzione che può avere con i loro vertici, a far sì che gli stessi procedano a una semplificazione dei processi endoprocedimentali, questo effetto è ancora più significativo. Ciò attiene più a una sorta di "*moral suasion*", che non all'esercizio dei poteri derogatori.

Nell'esperienza maturata, l'impressione è che la forza persuasiva dell'interlocuzione del commissario straordinario si fondi proprio sull'attribuzione dei poteri derogatori, per quanto non esercitati.

Questo deve essere posto in relazione anche con la struttura snella che assiste i commissari straordinari: le strutture commissariali costituite da poche unità, che fanno da staff al commissario e lo aiutano nei processi estremamente complessi. L'impressione nitida è che a un'organizzazione complessa corrispondano processi complessi e di complessa gestione.

Tutto questo porta ad affrontare il tema del possibile ruolo dei commissariamenti nell'ambito del nuovo codice degli appalti, che è il tema del vostro convegno, che appunto muove dal dichiarato fine di semplificare le procedure di appalto.

Il d.lgs. 36 ha quello scopo: incentivare la competenza tecnica e garantire maggiore trasparenza ed equità nel settore.

Già dai principi enunciati nei primi articoli - come il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato - emerge chiaramente l'intento del legislatore. A questi si aggiungono numerose disposizioni, tra cui il tema della digitalizzazione, oggi molto discusso, che rappresentano un volano per la modernizzazione dei processi d'appalto.

Occorrerà però ancora del tempo per capire se ci sarà una reale efficacia delle misure adottate. L'impressione, desumibile anche dalla gestione commissariale, è che nonostante lo sforzo innegabile del legislatore vi siano ancora resistenze applicative che potrebbero rendere tuttora attuale lo strumento del commissariamento.

Le resistenze principali sono connesse all'inesistenza, per così dire, di un vocabolario comune, di una cassetta degli attrezzi uguale per tutti gli attori dei processi approvativi dell'opera.

Sempre più spesso accade che gli uffici competenti alla cura degli aspetti ambientali richiedano di essere ingaggiati a norma del codice dell'ambiente; quelli della tutela dei beni archeologici e paesaggistici a norma del codice dei beni culturali; le stazioni appaltanti, invece, si muovano secondo il codice dei contratti. Non è agevole operare una sintesi efficace tra norme di corpi normativi così eterogenei e complessi.

In questo senso, quindi, la figura commissariale può continuare a esercitare un ruolo, non tanto in un'ottica necessariamente derogatoria, come ho detto, quanto piuttosto di mediazione, potendo assolvere una funzione propulsiva nell'ottica della garanzia dei tempi. Se questi sono lasciati alla gestione di organizzazioni complesse, rischiano di permearsi di tale complessità e sfociare in ritardi, che a volte rendono impossibile realizzare l'opera.

Volendo semplificare il quadro, il tema di fronte è quello dell'efficienza. Rispetto a questo, la figura commissariale di cui al decreto legge 32, nell'esperienza delle infrastrutture stradali, può dirsi che ha portato significativi risultati.

Questo è assolutamente vero, perlomeno qui in Calabria.

Ho fatto cenno, all'inizio, alle preoccupazioni palesate da ANAC nell'imminenza dell'adozione delle norme del decreto 32, e il tema della prevenzione

e del contrasto dei casi di cattiva amministrazione ha occupato per i commissari ANAS una sicura centralità.

Oltre alla possibilità di adesione al protocollo di intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari con ANAC e oltre all'attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e più in generale al tema occupazionale - connesso al protocollo tra Ministero delle Infrastrutture e sindacati, che ha caratterizzato l'azione di tutti i commissari, che presidia tutte le opere commissariate - i commissari straordinari, mutuando la consolidata esperienza già maturata in ANAS, si sono fatti promotori della stipula con le Prefetture di stringenti protocolli di legalità. Ma non solo, perché per esempio con la Prefettura di Catanzaro e con la Prefettura di Vibo Valentia abbiamo stipulato anche dei protocolli che, nel solco del protocollo generale stipulato con le parti sociali, vanno a incidere sulla riduzione e sulla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

La pervasività di queste attività di monitoraggio e dei protocolli di legalità è evidente sin dalle previsioni in tema di conferimento di dati relativi a tutti gli affidamenti che gravitano intorno alla commessa, oltreché in tema di estensione delle verifiche antimafia, di settimanale di cantiere che reca l'esatta indicazione delle attività e presenze in cantiere, dell'obbligo per l'affidatario di introdurre clausole risolutive espresse nei contratti di sua competenza per tutte le ipotesi previste nel protocollo.

Ulteriori disposizioni riguardano la prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa, con specifico riferimento ad eventuali mancate denunce di atti intimidatori o illecite richieste, il monitoraggio e il tracciamento ai fini della trasparenza dei flussi di manodopera, le verifiche sulle procedure di esproprio: insomma, tutti gli aspetti connessi o legati al ciclo di vita della commessa sono scandagliati con il supporto della Prefettura e del gruppo interforze, non residuando alcun aspetto della vita esecutiva dell'appalto che non sia oggetto di incisivo controllo.

Detto questo, per fare il punto di quello che ho fatto secondo il mio modo di interpretare e modulare l'azione del commissario ho predisposto questa presentazione».

# Ing. FRANCESCO CAPORASO

# COMMISSARIO STRAORDINARIO ANAS

**SS 106 IONICA E SS 182 TRASVERSALE DELLE SERRE**

*Il commissariamento come strumento per la  
realizzazione delle grandi opere*



# SS 106 Jonica – Lotti commissariati (DPCM 03/02/2025)



## Principali benefici

- **completamento della riqualificazione della SS106** che costituisce il collettore naturale di molte arterie di fondovalle,
- **sensibile riduzione dei tempi di percorrenza** rispetto a quelli attuali;
- **incremento sicurezza/ qualità della circolazione;**
- **alleggerimento dei centri abitati dal traffico di media-lunga percorrenza;**
- **agevole raggiungimento presidi sanitari**




(\*) l'intervento relativo alla variante di Crotone CZ375 è indicato con "sn" in quanto, sebbene inserito nel DPCM di nomina commissariale, non risulta più nei programmi

# TRASVERSALE DELLE SERRE- Lotti commissariati (DPCM 05/08/2021)



## Principali benefici


- chiusura anello viario composto, oltre che dall'arteria in questione, dalla A2 (a ovest), dalla SS 106 (a est) e dalla SS 280 "dei due Mari" (a nord);
- sensibile riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali;
- incremento sicurezza/ qualità della circolazione;
- superamento dell'isolamento delle aree dell'entroterra della Calabria centrale con conseguente sviluppo socio-economico delle stesse;
- agevole raggiungimento presidi sanitari;
- elevata importanza dell'infrastruttura in caso di potenziali attività di Protezione Civile.



# Iter Autorizzativo Progetti secondo D.Lgs. 50/2016 ante Decreto "Semplificazioni" D.L. n. 77/2021



Il seguente schema - **ante Decreto "Semplificazioni" D.L. 77/2021** - mostra che per l'espletamento delle procedure approvative, tra il concepimento dell'opera e l'avvio della gara, possono trascorrere **circa 6 anni**.



# Iter Autorizzativo Progetti secondo D.Lgs. 50/2016 post Decreto "Semplificazioni" D.L. n. 77/2021



Il seguente schema recepisce le modifiche del Decreto "Semplificazioni" D.L. 77/2021: non variano i pareri da acquisire, vi è esclusivamente una riduzione dei tempi che - tra il concepimento dell'opera e la gara per l'affidamento dei lavori - passa dai precedenti circa 6 anni ad un tempo variabile tra **circa 4,5 e 5 anni**.

## 1. PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 120 gg)



## 2. PROGETTO DEFINITIVO

(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 180gg)



## 3. PROGETTO ESECUTIVO


(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 180gg)



STEP SUCCESSIVI

Il DL 77/21 con gli artt. 19 e 20 ha ridotto i tempi dei procedimenti ambientali (VIA)

Il DL 32/2019 con l'art. 1 cc. 7 e 8 ha ridotto i tempi di espressione del parere del CCSSLPP



**COMPLESSIVI 54 - 59 mesi per avvio gara (4,5-5 anni circa)**





1a

## 1.DOCFAP

(DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI)

### Dibattito pubblico

art. 40 all. 1.6 D.Lgs.36/2023

(a cura di ANAS S.p.A.)



## 2.PFTE

(PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA)

2d

Procedura ambientale da identificare tra:  
Art. 6 comma 9, Verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19  
VIA art. 23 comprensiva del Piano Utilizzo Terre

Autorizzazione Paesaggistica

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici/CTA

Controllo di sicurezza stradale D.Lgs 35/11

### CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA



Pareri di tutti gli enti e gestori interferenti



Autorizzazione compatibilità idraulica, geologica  
(Autorità Regionale)



Autorizzazione vincolo idrogeologico  
R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26  
(Autorità Regionale)



Nulla osta idraulico  
R.D. 523/1904  
(Autorità Regionale)



Chiusura CdS decisoria che localizza e approva il progetto



Verifica e/o Validazione



Autorizzazione appalto

## 3.PE

(PROGETTO ESECUTIVO)

3e

Approvazione

3d

Verifica e Validazione

3c

Approvazione Piano Utilizzo Terre

3b

Verifica di Ottemperanza sugli esiti delle procedure ambientali

3a

Controllo di sicurezza stradale

4  
Gara di Appalto per l'affidamento Lavori

5  
Consegna ed esecuzione dei Lavori all'impresa appaltatrice

6  
Apertura al traffico

Nonostante la riduzione dei tempi associati alla conferenza di servizi finalizzata alla localizzazione dell'opera e all'acquisizione dei diversi pareri (artt. 38-39 D.Lgs. 36/2023), la conclusione dell'iter autorizzativo avviene sempre in tempi molto lunghi.

**Tempo medio stimato per avvio gara 4 anni.**

# Iter autorizzativo interventi commissariali ex art. 4 del DL n. 32/19 (in vigenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)

Lo schema che segue riporta il percorso per la redazione ed autorizzazione dei progetti stradali di interventi commissariati tenendo conto dei poteri derogatori di cui all'art.4 del D.L. 32/2019.


## 1. PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 120 gg)



## 2. PROGETTO DEFINITIVO

(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 180gg)




## 3. PROGETTO ESECUTIVO

(tempi redazione al netto degli adempimenti amm.vi 180gg)



## STEP SUCCESSIVI



Con l'applicazione dei **poteri commissariali** si ha una contrazione delle tempistiche relative ai procedimenti autorizzativi.

Nulla osta archeologico e autorizzazione paesaggistica: **60 gg**

(120 gg per le opere «ordinarie»)

Verifica di assoggettabilità a VIA: **45 gg**

(90 gg per le opere «ordinarie»)

Valutazione Impatto Ambientale: **105 gg**

(210 gg per le opere «ordinarie»)

CdS (può essere derogata ma è opportuno acquisire i pareri): **45 gg**

Per un'opera commissariata, i tempi autorizzativi possono ridursi di ulteriori 18 mesi, pervenendo all'avvio delle procedure di gara dopo circa **42 mesi (3,5 anni)**

**LA CHIAVE PER RAGGIUNGERE UNA SIGNIFICATIVA CONTRAZIONE DELLE TEMPISTICHE**  
è l'efficientamento del processo burocratico e lo snellimento della filiera costituita dagli enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito dell'iter autorizzativo, resi possibili dalla cooperazione istituzionale tra il Commissario e il Presidente della Regione (art. 4 DL 32/2019).



## D.L. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n.55/2019)

Art. 4

comma 2 - "...L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, **d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti** sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale...per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici..."

il Commissario straordinario, **d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti** può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di **individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA**" (previsione introdotta dall'art. 19, comma 9-quater, D.L. 10 agosto 2023, n. 104);

comma 3 - "...Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, **prescindendo da ogni altro adempimento...**

...i Commissari straordinari... **operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici...**";

## D.L. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021)

Art. 6- comma 1 bis

il perfezionamento ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell'opera, la variante urbanistica e l'assoggettamento delle aree al vincolo preordinato all'esproprio "si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, **d'intesa con il presidente della regione interessata** ai sensi del medesimo articolo 4".

## L'INTESA ISTITUZIONALE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Non è certo solo la possibilità di applicazione delle deroghe a produrre contrazioni temporali e vantaggi.


Gli effetti dell'efficacia delle azioni sono da identificarsi essenzialmente nell'attuazione dell'intesa tra i due soggetti istituzionali che, per legge, sono coinvolti nei diversi processi e che, congiuntamente, concorrono al perseguitamento dell'obiettivo di stabilire celere le condizioni per il rapido avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nell'ambito degli interventi commissariati, la profonda sinergia e cooperazione istituzionale tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione si è tradotta nell'adozione di molteplici azioni mirate alla "sburocratizzazione" e alla semplificazione procedurale con evidente accelerazione degli iter tecnico-amministrativi.

*Un esempio:*

- **Individuazione e nomina del Rappresentante Unico Regionale** con funzione di coordinamento e raccordo dei dipartimenti regionali e deputato all'emissione del Parere Unico Regionale in seno alla Conferenza di Servizi. Dalla positiva esperienza delle opere commissariate, la figura del Rappresentante Unico Regionale per le Conferenze di Servizi è stata istituita anche per i procedimenti "ordinari" (non commissariati)- Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 191 del 12.05.2022.


# Case history- Iter Progetto SS 106 Itinerario CZ-KR




# LA STORIA DEI CINQUE LOTTI DELLA TRASVERSALE DELLE SERRE



## Superamento del colle dello Scornari




## Superamento cimitero Vazzano




# Lotto Vazzano Vallelonga

ANTE NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO < - - - - - > POST NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO



# Lotto Gagliato Soverato


ANTE NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO < - - - - - > POST NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO



# Bretella per Petrizzi



ANTE NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO ← → POST NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO



## Cosa sono?

I Protocolli di Legalità, accanto alla legislazione nazionale in materia antimafia, costituiscono un sistema pattizio di misure contenute da accordi stipulati fra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica, finalizzati a controllare e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico. Nonché a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la firma dei Protocolli si intende assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera, comprese le procedure espropriative.

I Protocolli di Legalità prevedono espressamente clausole specifiche di impegno da parte dell'appaltatore a denunciare eventuali tentativi di estorsione o eventuali tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

## Adempimenti commissariali

Nella lettera di trasmissione dei DPCM di nomina commissariale è accluso il Protocollo d'intesa tra la Ministra pro tempore del MIT e le OO.SS. Nazionali del 11.12.2020 contenente lo schema da adottare per la stipula del dedicato protocollo che il Commissario dovrà stipulare con le stesse OO.SS. ai sensi dell'art. 4 D.L. 32/2019.

In particolare, relativamente al tema della Legalità, è previsto espressamente:

- *“...È obiettivo comune delle parti valorizzare e perseguire una collaborazione di tutti i soggetti sociali ed istituzionali affinchè le opere si realizzino nella massima trasparenza, contrastando ogni forma di illegalità ed infiltrazioni criminali...”*.
- SOTTOSCRIZIONE DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

# PROTOCOLLI DI LEGALITÀ- COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

**CABINA DI REGIA:** Il Protocollo di Legalità prevede la costituzione presso la Prefettura territorialmente competente, della CABINA DI REGIA operante presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo.

Alla Cabina di Regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

**TAVOLO MONITORAGGIO FLUSSI DI MANODOPERA:** per espressa previsione del Protocollo di Legalità è costituito presso la Prefettura un apposito **TAVOLO DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI MANODOPERA**, di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative. **Finalità del Tavolo**, sempre nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, è quella di sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, il rispetto dei relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, le procedure di reclutamento delle maestranze ed ogni problematica eventuale, relativa.

Il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

# Grazie

